

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4888 del 24/10/2019
Oggetto	Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Imola con atto n° 73/T Prot n° 19350/2016 del 19/05/2016 relativa alla società CEFLA Soc. Coop. per lo stabilimento sito in comune di Imola, via Bicocca n° 14/C
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5036 del 23/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventiquattro OTTOBRE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana¹

DETERMINA

Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Imola con atto n° 73/T Prot n° 19350/2016 del 19/05/2016 relativa alla società CEFLA Soc. Coop. per lo stabilimento sito in comune di Imola, via Bicocca n° 14/C

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società CEFLA Soc. Coop. per lo stabilimento ubicato nel Comune di Imola, via Bicocca n° 14/C che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue in acque superficiali ⁴
- Autorizzazione allo scarico di reflui industriali, domestici e meteorici non contaminati in pubblica fognatura ⁵
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995

Tale atto costituisce modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale vigente⁶.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli Allegati A, B, C e D alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁶ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Imola con atto unico SUAP n° 73/T Prot n° 19350/2016 del 19/05/2016 ed adottata da ARPAE-SAC Bologna con determina n°1273 del 02/05/2016

- amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Aggiorna e sostituisce la precedente AUA adottata da ARPAE-SAC Bologna con determina n°1273 del 02/05/2016.
 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁷;
 5. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁸
 6. Obbliga la società CEFLA Soc. Coop. a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁹
 7. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
 8. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;;
 9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società CEFLA Soc. Coop., c.f 00499791200 e p.iva 00499791200, avente sede legale in comune di Imola, via Selice Provinciale n° 23/A e stabilimento in comune di Imola, via Bicocca n° 14/C, ha presentato in data 01/10/2018¹⁰ al Suap del comune di Imola una domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente¹¹.

Tale domanda di modifica sostanziale dell'AUA contiene la richiesta di modifica delle emissioni in atmosfera e degli scarichi di acque reflue in acque superficiali ed in pubblica fognatura; è dichiarato che resta invariata la matrice ambientale di impatto acustico dell'impianto rispetto alla situazione attualmente autorizzata.

⁷In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁸Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁹ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

¹⁰ Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2018/22894 del 03/10/2019 **pratica SINADOC n°30594 del 2018**

¹¹ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Imola con atto unico SUAP n° 73/T Prot n° 19350/2016 del 19/05/2016 ed adottata da ARPAE-SAC Bologna con determina n°1273 del 02/05/2016

Rispettivamente in data 19/12/2018, 17/01/2019, 19/02/2019 e 18/05/2019 sono pervenute le integrazioni richieste dagli enti competenti all'espressione dei pareri tecnici.

In data 17/04/2019 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE¹².

In data 21/01/2019 è pervenuto il parere del comune di Imola allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura¹³

In data 05/08/2019 è pervenuto il parere del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale agli atti di ARPAE con PG n° 122865/2019.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 517,00 (importo corrispondente alla emissione in atmosfera cod tariffa 12.3.4.1 ed allo scarico di acque prima pioggia e/o dilavamento cod tariffa 12.2.1.1).

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali come individuati in allegato A che resta invariato rispetto all'autorizzazione vigente
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di reflui in pubblica fognatura come individuati in allegato C al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Parere favorevole espresso dal comune di Imola alla valutazione di impatto acustico riportato in allegato D al presente atto

Per il Responsabile
U Autorizzazioni Ambientali
La Responsabile Area ACM

Patrizia Vitali

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹² Parere agli atti di ARPAE con PGBO/2018/21066 del 12/09/2018

¹³ Parere agli atti di ARPAE con PG n° 10705 del 21/01/2019

Autorizzazione Unica Ambientale

CEFLA Soc. Coop. - Comune di Imola - via Bicocca n° 14/C

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione di apparecchi elettromedicali, fabbricazione strutture metalliche e parti assemblate di strutture svolta dalla società CEFLA Soc. Coop. nello stabilimento ubicato in Comune di Imola, via Bicocca n° 14/C, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società CEFLA Soc. Coop. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONI E46 – E47 – E48

PROVENIENZA: IMPIANTI TERMICI RISCALDAMENTO AMBIENTI DI LAVORO – 2350 KW CIASCUNO

Portata massima	5500 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm ³

I valori di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

(*) valore limite di emissione che si considera rispettato in quanto viene utilizzato metano.

Punti di emissione provenienti da impianti di combustione autorizzati ed in esercizio in data antecedente alle modifiche normative alla Parte Quinta del D.Lgs n°152/06 apportate dal D.Lgs n°183/2017, in attuazione della direttiva 2015/2193/UE.

Poichè il valore di potenzialità termica nominale di ciascun impianto termico è superiore ad 1 MW, trattasi di medi impianti di combustione; ai sensi dell'art 273-bis del DLgs 152/06 il Gestore di impianto dovrà presentare apposita istanza di adeguamento ai nuovi limiti di emissione entro i termini temporali indicati ai comma 5 e 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi; in particolare i nuovi valori limite di emissione saranno quelli indicati in Allegato 1, punto 1.3 del DLgs 152/06 Parte Quinta:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	250 mg/Nm ³
--	------------------------

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoboo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

EMISSIONE E49

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA RISCALDAMENTO AMBIENTE DI LAVORO – 2350 KW

Portata massima	5500 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm ³

I valori di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

(*) Valore limite di emissione che si considera rispettato in quanto viene utilizzato metano.

EMISSIONE E51

PROVENIENZA: USCITA FORNO ASCIUGATURA

EMISSIONE E52

PROVENIENZA: GAS COMBUSTI DA CALDAIA

EMISSIONE E53

PROVENIENZA: ENTRATA TUNNEL LAVAGGIO

EMISSIONI E54 - E55 - E56

PROVENIENZA: BRUCIATORI GENERATORI ARIA CALDA

EMISSIONE E57

PROVENIENZA: ENTRATA FORNO ASCIUGATURA

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione

EMISSIONI E58 – E59

PROVENIENZA: FORNO DI POLIMERIZZAZIONE

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

EMISSIONE E60

PROVENIENZA: CABINA DI VERNICIATURA WAGNER

Portata massima	20000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
-----------------------------	----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

EMISSIONE E61
PROVENIENZA: USCITA TUNNEL LAVAGGIO

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione

EMISSIONE E62
PROVENIENZA: CABINA VERNICIATURA VARO

Portata massima	11000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	5 mg/Nm ³
------------------------------	----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E63
PROVENIENZA: ESTRATTORE ARIA COMPRESSA

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione

EMISSIONE E64
PROVENIENZA: SALDATURA (PUNTATURA E SALDATRICI MIG)

Portata massima	55000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E65
PROVENIENZA: PROTOTIPI FINISHING
EMISSIONE E66
PROVENIENZA: ATTREZZERIA PROTOTIPALE - LAVORAZIONE POLIURETANO
EMISSIONE E67
PROVENIENZA: AREA LABORATORIO FINISHING – TEST SU MACCHINE LAVORAZIONE LEGNO
EMISSIONE E68
PROVENIENZA: LABORATORIO FINISHING - TEST SPRUZZATURA VERNICE
EMISSIONI E69 - E70
PROVENIENZA: LABORATORIO FINISHING - TEST SPRUZZATURA VERNICE E TEST UV
EMISSIONE E71
PROVENIENZA: TEST SPRUZZATURA VERNICE IMPIANTI SPECIALI

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art.272, commi 1 e 5 del DLgs 152/06 in quanto elencati nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettera jj).

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoboo@cert.arpa.emr.it
Unità Autorizzazioni Ambientali

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 10263:1993 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per

assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione E49 deve essere comunicata a questa Amministrazione con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione e comunque non oltre il 30/10/2020 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data tutte le prese di campionamento delle emissioni per le quali è prevista periodicità di analisi, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Amministrazione nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
4. L'A.R.P.A., nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta. La citata Agenzia effettua altresì i controlli richiesti dalla Provincia secondo la periodicità ed i criteri definiti nell'ambito del proprio piano di lavoro.
5. La società CEFLA Soc. Coop. dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per i punti di emissione E46, E47, E48, E49, E58, E59 ed annuale per i punti di emissione E60, E62, E64.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'A.R.P.A. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta CEFLA Soc. Coop., con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

CEFLA Soc. Coop. - Comune di Imola - via Bicocca n° 14/C

ALLEGATO B

Matrice scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico esistente nello Scolo Gambellara (ente gestore: Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale) di acque meteoriche di dilavamento costituite dalle acque di seconda pioggia di dilavamento di parte dei piazzali e dalle acque meteoriche di dilavamento dei coperti. La rete di raccolta delle acque di dilavamento dei piazzali è dotata di un dispositivo di separazione delle acque di prima pioggia con capacità di stoccaggio di mc. 130 in grado di contenere i primi 5mm di pioggia. Le acque di prima pioggia separate vengono successivamente inviate alla rete nera aziendale delle acque reflue domestiche che recapita nella fognatura pubblica collegata al depuratore acque reflue urbane "Gambellara"

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- scarichi di acque reflue Industriali, Meteoriche, di prima pioggia dilavamento piazzali e Domestiche domestiche provenienti dall'impianto (competenza amministrativa del Comune di Imola. Vedi Allegato C al presente atto).

Prescrizioni

- Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - Il pozzetto di ispezione e campionamento, realizzato prima dell'immissione nel corpo ricettore, sia mantenuto in perfetto stato di funzionamento e pulizia e sempre accessibile alle autorità di controllo;
 - Lo scarico non sia mai causa di inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori, diffusione di aerosol, inquinamento delle acque superficiali;
 - La vasca di raccolta acque di prima pioggia sia, ad evento meteorico esaurito, svuotata nelle 48-72 ore successive all'ultimo evento piovoso, con invio delle prime piogge separate alla

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

fognatura aziendale di raccolta delle acque reflue domestiche collegata alla pubblica fognatura;

- La presente autorizzazione è condizionata al rispetto del parere favorevole ed alle prescrizioni indicate dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale quale gestore del corso d'acqua prot. n. 6900 del 02/08/2019 riportato nelle pagine successive del presente allegato.
- Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
- Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Copia della precedente autorizzazione unica ambientale DET-AMB-2016-1273 rilasciata dal Comune di Imola con Atto n. 73/T del 19/05/2016
- Documentazione tecnica allegata alla domanda di Modifica Sostanziale agli atti di ARPAE AACM al PG/2018/22894 ed ulteriori integrazioni

CONSORZIO DI BONIFICA
della romagna occidentale

DDB/mp

PROT. N. *vedi segnatura soprastante*

ns. rif. 7651 e 9889/18, 5304 e 5343/19

Risposta a note in data 16.06.19 ed in data 18.06.19 n. 24118

OGGETTO: Procedimento unico ai sensi del DPR 160/2010 per la modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59. Scarico di acque meteoriche provenienti dallo stabilimento sito in via Bicocca 14/C in comune di Imola, proponente CEFLA soc. coop e proprietario Estate s.r.l. Scarico diretto nel canale di scolo consorziale "Gambellara", bacino del Canale di Bonifica a destra di Reno. Espressione del parere di competenza.

Città di Imola

Servizio sviluppo economico e progetti europei

Piazza Gramsci, 21

40026 Imola (BO)

Inviata via pec

suap@pec.comune.imola.bo.it

E, per conoscenza

Cefla soc. coop.

Via Prov.le Selice, 23/A

40026 Imola (BO)

Inviata via pec

ceflasc@legalmail.it

Con riferimento alla richiesta indicata a margine e di pari oggetto, tesa ad acquisire il parere dello scrivente Consorzio in merito alla compatibilità idraulica ed irrigua lo scarico di acque reflue meteoriche non recapitanti in pubblica fognatura, provenienti dallo stabilimento sito in via Bicocca n. 14/C in comune di Imola, proponente CEFLA soc. coop, preso atto della documentazione integrativa trasmessa con le note in data 16.06.19 ed in data 18.06.19 n. 24118, a seguito della richiesta dello scrivente in data 28.01.2019 n. 747,

richiamati

- i disposti del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59,
- i disposti dell'art. 4 della Legge Regionale n. 4/2007,
- i disposti dell'art. 133 e 134 del R.D. 8 maggio 1904 n. 368;
- i disposti del vigente Regolamento per le Concessioni precarie e le Autorizzazioni approvato dal Consiglio di Amministrazione del consorzio con deliberazione n. 11 in data 24 giugno 1996 e s.m.i.;
- l'atto di concessione n° 3-61-2 rilasciato da questo Consorzio in data 16.01.1978 per la costruzione del manufatto di scarico delle acque bianche e reflue industriali provenienti dallo stabilimento nel canale di scolo consorziale "Gambellara",

48022 Lugo (RA) Piazza Savonarola, 5 - Tel. 0545 909511 - Fax 0545 909509 - e-mail: consorzio@romagnaoccidentale.it

48018 Faenza (RA) Via Castellani, 26 - Tel. 0546 21372 - Fax 0546 27029 - e-mail: d.montano@romagnaoccidentale.it

40026 Imola (BO) Via Boccaccio, 27 - Tel. 0542 23154 - Fax 0542 619021

50033 Firenzuola (FI) Piazza Don Stefano Casini, 2 - Tel./Fax 055 819063

considerato

- che i canali consorziali recettori finali, svolgono una funzione promiscua sia di scolo delle acque che di vettori irrigui;
- che il parere sulla compatibilità irrigua è rilasciato sulla base delle linee guida previste dal comma 6 dell'art. 4 della L.R. in data 6 marzo 2007 n. 4;
- che non risultano ad oggi emanate circolari esplicative né linee guida sull'applicazione della norma sopra citata,
- nelle more della definizione delle modalità applicative delle disposizioni della suddetta L.R. n. 4/2007 in ordine alla qualità delle acque irrigue,
- che le acque reflue di origine non meteorica sono indirizzate alla fognatura pubblica, collegata all'impianto di depurazione,
- dato atto che sono state previste strutture idrauliche in grado di invasare un volume d'acqua pari ad almeno 1.050 metri cubi, a servizio delle aree trasformate a far data dall'entrata in vigore del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, dell'Autorità di Bacino del Reno, confluita nell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po,

si esprime,

per quanto di competenza, fatti salvi i diritti di terzi e solo dal punto di vista idraulico, **parere favorevole** in ordine allo scarico delle acque meteoriche provenienti dallo stabilimento sito in via Bicocca 14/C in comune di Imola, proponente CEFLA soc. coop.

La presente nota, unitamente all'elaborato grafico A 1/1 del 14.06.2019, diviene variante all'atto di concessione n. 3-61-2 del 16.01.1978 e ne diviene parte integrante.

Si comunica infine che, a far data dall'anno 2020, in forza delle modifiche apportate il canone concessorio passerà da € 542,28 ad € 56,59, salvo successivi aggiornamenti e rivalutazione annuale in base all'indice di inflazione ISTAT.

Con distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO
DOTT. ING. ELVIO CANGINI
documento sottoscritto digitalmente

Autorizzazione Unica Ambientale

CEFLA Soc. Coop. - Comune di Imola - via Bicocca n° 14/C

ALLEGATO C

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarichi (in planimetria S3 S4 S5) nella pubblica fognatura di via Colombarotto classificati dal Comune di Imola (visto il parere di Hera S.p.A.), "S3 - scarico di acque meteoriche; S4 – Scarico di acque reflue industriali; S5 Scarico di Acque reflue domestiche" e Scarico (in planimetria S6) nella pubblica fognatura di via Gambellara classificato dal Comune di Imola (visto il parere di Hera S.p.A.), "S6 - scarico di acque di prima pioggia e domestiche" provenienti dall'attività dell'impianto.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- Scarico esistente nello Scolo Gambellara (ente gestore: Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale) di acque meteoriche di dilavamento costituite dalle acque di seconda pioggia di dilavamento di parte dei piazzali e dalle acque meteoriche di dilavamento dei coperti (competenza amministrativa di ARPAE AACM. Vedi Allegato B al presente atto).

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Imola, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 5539 del 17/01/2019, con Atto monocratico n. 132 del 22/01/2019, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 21/01/2019 al PG/2019/10705. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 132 del 22/01/2019

OGGETTO: AUA 2018 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, METEORICHE, DI PRIMA PIOGGIA DILAVAMENTO PIAZZALI E DOMESTICHE - CEFLA SOC. COOP. - VIA BICOCCA 14/C

IL DIRIGENTE

- vista l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 35070 del 01.10.2018, presentata dal Sig. Andrea Formica, in qualità di legale rappresentante della ditta CEFLA Società Cooperativa (C.F. 00293150371) con sede legale a Imola in Via Selice 23/A, per l'attività di fabbricazione di apparecchi elettromedicali e di strutture metalliche sita in via Bicocca 14/C ;
- vista l'integrazione volontaria pervenuta al Prot. Gen. n. 44642 del 18.12.2018 ;
- **visto che Hera Spa con comunicazione Prot. n. 5539 del 17.01.2019 pervenuta al Prot. Gen. 1684 del 17.01.2019 - che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto - esprime parere favorevole condizionato con prescrizioni;**
- visto il Regolamento Comunale per i servizi di fognatura e depurazione acque reflue;
- visto il Dlgs n. 152 del 03.04.2006 parte III ed in particolare l'art. 124 (Norme in materia ambientale) e succ. modif. e integraz.;
- visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- visto l'atto di attribuzione incarico dirigenziale, Atto del Sindaco n. 27 del 02/10/2018;
- su proposta della Responsabile del procedimento Dott.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIATA NULLA OSTA CON PRESCRIZIONI E CONDIZIONI

a scaricare in pubblica fognatura le acque reflue industriali, meteoriche, di prima pioggia dilavamento piazzali e domestiche, a Imola in Via Bicocca 14/C, così come indicato da Hera Spa nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 1684 del 07.01.2019 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Gli eventuali scarichi di altri edifici presenti nell'area di proprietà non sono oggetto del presente atto.

E' FATTO OBBLIGO

- di osservare le norme del Regolamento Comunale per i servizi di fognatura che qui si intendono tutte richiamate;
- di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- ai sensi del Dlgs n. 152/20016 e ss.mm.ii. venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione delle opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi. Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente per violazione alle norme vigenti e alle prescrizioni fatte.

Li, 22/01/2019

IL DIRIGENTE
Bruno Marino
(atto sottoscritto digitalmente)

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li
COMUNE CITTA' DI IMOLA
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI
EUROPEI - SUAP
P.zza Gramsci n. 21
40026 IMOLA (BO)
PEC: suap@pec.comune.imola.bo.it

Modena, 17 gennaio 2019
Prot. n. 5539

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico/MC

Ns.Rif.: Hera Spa Prot.n. 90794 del 05/10/2018
Pa&S n. 30/2018

Oggetto: Istanza di Modifica Sostanziale AUA _ Società **CEFLA SC - zona intervento – sede secondaria: IMOLA(BO) Via Bicocca nc. 14/c**

Parere per rilascio autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura

- Responsabile dello scarico: **CEFLA SC – nella figura di Formica Andrea in qualità di Legale Rappresentante – con sede legale a IMOLA (BO) Via Selice nc. 23/A P.Iva:00499791200**
- Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico: **IMOLA(BO) Via Bicocca nc. 14/C .**
- Destinazione d'uso dell'insediamento: **Fabbricazione di apparecchi elettromedicali e di strutture metalliche – Assemblaggio, imballaggio, gestione del magazzino di apparecchi elettromedicali, produzione di manufatti in filo metallico mediante operazione di saldatura e verniciatura, ricerca e sviluppo macchine per la verniciatura di materiali diversi**
- Tipologia di scarico:
 - **S3 Acque meteoriche**
 - **S4 Acque reflue industriali – acque di processo da impianto ad osmosi inversa**
 - **S5 acque reflue domestiche**
 - **S6 acque di prima pioggia dilavamento piazzali, acque reflue domestiche**
- Ricettore dello scarico:
 - **S3,S4,S5 Fognatura Pubblica di tipo separato di Via Colombarotto**
 - **S6 Fognatura Pubblica di tipo nero di Via Gambellara**
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:
 - **Trattamento acque di processo: -**
 - **Trattamento acque di 1° pioggia dilavamento piazzali: sistema monoblocco di n. 4 vasche di prima pioggia con capacità di stoccaggio pari a mc.130, dotato di valvola di non ritorno a galleggiante**
 - **Trattamento reflui civili: fosse imhoff, pozzetti degrassatori**
- Impianto finale di trattamento: **Depuratore di Imola – Gambellara – Via Gambellara**

Considerato che:

- la richiesta di Modifica Sostanziale AUA prevede l'ampliamento dello stabilimento esistente con costruzione di nuovi edifici e tettoie;
- Relativamente agli scarichi acque reflue in pubblica fognatura trattasi di modifica non sostanziale (dichiarazione di invarianza quali/quantitativa) per la realizzazione di nuovi servizi igienici afferenti al punto di scarico S6

Visto il parere allo Scarico di HERA Spa PG.n.144968 del 10/12/2016 rilasciato a nome della ditta medesima, relativo all'insediamento produttivo di cui sopra;

Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Tecnico Incaricato Dott. Capacci Massimo – iscritto all'Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna – n.1489, comprensiva di:

- Elaborato grafico – planimetria reti fognarie interne e scarichi acque del complesso di industriale di Via Bicocca 14/c;
- Relazione tecnica / Scheda A;

Viste le integrazioni pervenute, assunte con Prot. Hera Spa n.116673 del 20/12/2018 comprensive di:

- Elaborato grafico – planimetria generale reti fognarie - Via Bicocca 14/c;
- Elaborato grafico – planimetria sistema di trattamento acque di prima pioggia
- Relazione tecnica.

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi del D.L.gs. n.152/06 e s.m.i., **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni:

1) è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

2) l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo;

3) il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;

4) al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel regolamento del servizio idrico integrato;

5) per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA potrà effettuare prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n.1480/2010.

6) Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera Spa - Fognatura e Depurazione Emilia, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento SII;

7) Il titolare dello scarico deve stipulare con Hera S.p.A apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo;

8) devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;

9) lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs 152/06 ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria:

- PC1 pozzetto campionamento acque di processo
- PC2 pozzetto campionamento acque di prima pioggia dilavamento piazzali;

10) Altri punti contraddistinti in planimetria:

- PI pozzetto di ispezione e campionamento finale scarico S6;

11) lo scarico contraddistinto al punto S3 costituito unicamente da acque meteoriche dovrà risultare attivo soltanto in caso di precipitazioni meteoriche;

12) il presente parere è subordinato alle seguenti prescrizioni tecniche da realizzarsi entro 90 gg. dalla data di emissione dell'atto autorizzativo:

- identificazione mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo dei pozzetti di campionamento PC1 e PC2 e del pozzetto di campionamento finale PI;

13) le acque di prima pioggia potranno essere immesse in fognatura 48 ore dopo la fine dell'evento meteorico con una portata non superiore a 2 l/sec. ;

14) la ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e delle vasche di separazione fanghi (vasche di prima pioggia) a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;

15) Le acque utilizzate nell'impianto di fosfosgrassaggio ed eventuali altre operazioni di lavaggio, dovranno essere smaltite come rifiuti tramite ditta autorizzata.

Il presente parere non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPAE.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera S.p.A. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera S.p.A.

L'Amministrazione Comunale dovrà inviare copia dell'autorizzazione allo scarico completa degli allegati che la compongono a codesta Società, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

Distinti saluti.

(Referente: Monica Castrucci – Tel.0532780129 – mail: monica.castrucci@gruppohera.it)

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale

CEFLA Soc. Coop. - Comune di Imola - via Bicocca n° 14/C

ALLEGATO D

Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995

Parere favorevole al documento di “Valutazione di impatto acustico” redatto da tecnico competente in acustica ambientale nel luglio 2015, espresso dal Comune di Imola in data 20/10/2015 senza fissare prescrizioni, riportato nelle pagine seguenti quale parte integrante e sostanziale del presente allegato.



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE
PER ATTIVITA'PARTIGIANA



SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO
E PROGETTI EUROPEI

Prot. n. 40373

Imola, 20/10/2015

IL DIRIGENTE

- Vista l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta in modalità telematica in data 10/08/2015, registrata al prot. n. 30615 in data 11/08/2015, del Sig.Nanni Eros in qualità di legale rappresentante della ditta Cefla s.c. (P. IVA 00499791200) con sede a Imola in Via Provinciale Selice 23/a, relativamente alla matrice rumore – valutazione di impatto acustico per l'attività di fabbricazione di arredamenti per la grande distribuzione, impianti per la finitura del legno e apparecchi per studi dentistici sita a Imola in Via Bicocca 14/c;
- Vista la Valutazione di Impatto Acustico Previsionale datata 22/07/2015 allegata all'istanza;
- Vista la nota dell'U.O. Ambiente del Comune di Imola del 23/09/2015 che comunica di non aver ricevuto segnalazioni in merito né di essere a conoscenza di altri motivi ostativi;
- Visto il parere favorevole (con prescrizioni) dell'Arpa distretto di Imola espresso con Prot. PGB0 13525/2015 del 08/10/2015 (ns. Prot. Gen. 39041 del 09/10/2015) che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Visto l'art. 8 comma 6 della Legge n. 447/1995;
- Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;
- Visto il D.P.R. 07/09/2010 n. 160/2010;
- Visto l'art. 107 del Dlgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Dato atto che in assenza del Dirigente, il presente provvedimento viene adottato dal Segretario Generale Dott.ssa Simonetta D'Amore che lo sostituisce secondo quanto disposto nell'atto P.G. n. 22968/2015 con il quale il Sindaco ha provveduto all'attribuzione degli incarichi dirigenziali;
- Su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIA NULLA OSTA

relativamente alla matrice rumore – valutazione di impatto acustico di cui all'istanza di AUA citata in premessa alla ditta Cefla s.c. (P. IVA 00499791200) con sede a Imola in Via Provinciale Selice 23/a, per l'attività di fabbricazione di arredamenti per la grande distribuzione, impianti per la finitura del legno e apparecchi per studi dentistici sita a Imola in Via Bicocca 14/a.

La ditta dovrà attenersi alle prescrizioni del parere dell'Arpa citato in premessa e allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi.

Invio in modalità telematica.

Documento firmato digitalmente ai sensi art. 20 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

Il Segretario Generale
Dott.ssa Simonetta D'Amore

CITTA' DI IMOLA
Via Mazzini, 4 - 40026 Imola (BO)
PEC comune.imola@cert.provincia.bo.it
Tel. 0542 602111 – Fax 0542 602289
C.F. 00794470377 - P.I. 00523381200

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI EUROPEI
Piazza Gramsci 21 (IV° piano) – 40026 Imola (BO)
Responsabile del Servizio: Federica Degli Esposti
Informazione e visione atti: Roberto Zani
tel. 0542-602413 - Fax: 0542 609320
pec: suap@pec.comune.imola.bo.it
Orario: lunedì 9-13
martedì 9-13 e 15-17.30
giovedì 9-13

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.